

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1101)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDAI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1970

Disposizioni per il finanziamento degli enti di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo attuale degli enti di sviluppo, quali strumenti operativi di una moderna politica agraria, rende evidente l'esigenza di assicurare — con la loro piena utilizzazione — la continuità dei relativi, molteplici compiti.

Tali compiti, già tratteggiati dall'articolo 32 del Piano verde n. 1, sono stati delineati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 948 del 23 giugno 1962 e puntualizzati e integrati dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, che ha previsto anche la struttura funzionale degli enti stessi.

Le funzioni degli enti sono richiamate, poi, dalla legge del Piano verde n. 2, dalle leggi per le aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale e per il Mezzogiorno, dalla legge per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e dalle numerose disposizioni concernenti interventi di Stato nei mercati agricoli.

Lo stesso programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 definisce gli enti come « organi di intervento nella attuazione della politica agraria », chiamati a svolgere la loro « attività laddove condizioni obiettive richiedono un'azione pubblica a livello operativo ed a fianco dei produttori

agricoli, secondo linee che superano le normali attività degli organi statali e che questi non possono assumere senza snaturare le funzioni ad essi proprie ».

Ulteriori direttive ed indirizzi dovranno essere adottati in sede di programmazione nazionale, anche in rapporto a nuovi orientamenti che potranno derivare all'agricoltura dalla pratica applicazione di principi contenuti nel noto *memorandum* Mansholt, ed in connessione alla nuova articolazione regionale.

Sulla base di queste premesse è in elaborazione una precisa e completa valutazione delle esigenze degli enti di sviluppo per la loro funzionalità ed operatività.

Intanto, occorre soddisfare le più immediate ed elementari necessità.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge le cui norme vengono qui di seguito illustrate.

Articolo 1. — Stabilisce che per gli esercizi 1970 e 1971 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per la concessione di contributi a favore degli enti di sviluppo. Detta norma provvede ad adeguare le spese generali di funzionamento, accertate in 36 miliardi nel 1964 dalla Corte dei conti, mentre vanno a puntualizzarsi le maggiori esigenze degli enti per lo svolgimento della loro attività.

Articolo 2. — Per il funzionamento degli ex enti di riforma fondiaria durante l'esercizio finanziario 1° ottobre 1963 - 30 settembre 1964, a fronte di un fabbisogno di 36 miliardi (corrispondente alla cifra rilevata dalla Corte dei conti in sede di esame dei preventivi) fu concessa una autorizzazione di spesa di lire 14,5 miliardi (legge 8 maggio 1964, n. 311) sufficiente per le esigenze di detti enti nei primi cinque mesi di esercizio, cioè fino al 28 febbraio 1964.

La successiva autorizzazione di spesa concessa con la legge 14 luglio 1965, n. 901, in ragione di lire 36 miliardi annui, ha avuto decorrenza dal 1° luglio 1964. Pertanto è rimasto scoperto di finanziamento il quadrimestre decorrente dal 1° marzo al 30 giugno 1964, per una cifra pari a lire 12 miliardi

che, attraverso operazioni di impegno anticipato di fondi disposto ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con provvedimenti formali, registrati alla Corte dei conti è venuta ad evidenziarsi al termine del periodo quinquennale di finanziamento previsto dalla legge (settembre-dicembre 1969).

In rapporto alla predetta carenza e tenuto conto delle maggiori ragioni di spesa, rispetto alla previsione di 36 miliardi annui, dipendenti da varie cause, l'articolo 2 dà facoltà al Ministero dell'agricoltura di autorizzare gli Enti a contrarre mutui, fissandone il relativo importo entro il limite complessivo di 22 miliardi. L'ammortamento — i cui oneri sono a carico dello Stato — avrà luogo in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello del tesoro. La facoltà di concedere mutui viene estesa agli istituti assicurativi e previdenziali, anche in deroga alle rispettive norme statutarie.

Articolo 3. — La norma tende ad adeguare alle esigenze emerse durante l'applicazione delle leggi di riforma la vigente normativa che regola le indennità per i terreni espropriati.

Com'è noto, le indennità degli espropri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, vengono corrisposte dallo Stato in titoli dello speciale prestito 5 per cento riforma fondiaria, redimibile in 25 anni, secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, con propri decreti del 28 giugno 1951.

Si dà, però, il caso di provvedimenti espropriativi adottati a norma di legge (e di conseguenti provvedimenti di liquidazione delle indennità) che sono stati oggetto di giudicato dalla Corte costituzionale, in conseguenza del quale è necessario integrare le indennità corrisposte.

Per far luogo ai relativi pagamenti in titoli, non è stato possibile provvedere in via amministrativa, ostando le restrittive disposizioni delle norme procedurali.

Pertanto, trattandosi di spesa obbligatoria, ad evitare il depauperamento dei mezzi ordinari degli enti di sviluppo — i quali

non sembra siano tenuti, in base alla legislazione vigente, al pagamento dei terreni su disponibilità destinate ad altri fini — appare opportuno predisporre apposita norma, la quale rimuova gli ostacoli formali vigenti, per far valere il sistema generale del pagamento in titoli, anche nei casi in esame.

Si aggiunge che non è necessario, a tale proposito, alcun nuovo stanziamento dei fondi, in quanto il capitolo di bilancio del

Ministero dell'agricoltura relativo alla spesa per l'emissione dei titoli in parola presenta tuttora sufficienti disponibilità.

Articolo 4. — L'articolo proroga i benefici e le agevolazioni di carattere fiscale finora sempre concesse agli enti di sviluppo unitamente alla assegnazione dei finanziamenti.

Articolo 5. — Concerne la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1970 e 1971.

Art. 2.

Per la provvista di fondi necessari fino al 31 dicembre 1969, per il funzionamento degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 22 miliardi. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri d'ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1971 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Art. 3.

Al pagamento di somme dovute in forza sia di sentenze, sia di transazioni conseguenti a decisioni della Corte costituzionale

in dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, da emettere con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro del 28 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146, del 30 successivo.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste allegherà alla prescritta richiesta di titoli da inviare alla Direzione generale del demanio pubblico apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.

Art. 4.

Le agevolazioni disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, dall'articolo 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600, prorogate a favore degli enti di sviluppo dall'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.